

Al Commissario Straordinario  
A.O.U. Policlinico “G. Martino” Messina  
[protocollo@pec.polime.it](mailto:protocollo@pec.polime.it)

e p.c. Al Magnifico Rettore Università di Messina  
[protocollo@pec.unime.it](mailto:protocollo@pec.unime.it)

All’Assessore Regionale della Salute-Sicilia  
[assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it](mailto:assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it)

Al Ministro per la Pubblica Amministrazione  
[protocollo\\_dfp@mailbox.governo.it](mailto:protocollo_dfp@mailbox.governo.it)

Alla Procura Regionale della Corte dei Conti-Sicilia  
[sicilia.procura@corteconticert.it](mailto:sicilia.procura@corteconticert.it)

Prot. n. 16/CA 2021

**Oggetto: Procedure di stabilizzazione personale non precario presso l’A.O.U. Policlinico “G. Martino” di Messina.**

Il Decreto legislativo n. 75/2017 ha consentito la stabilizzazione di un elevato numero di personale precario, per lo più sanitario, che nel corso degli anni attraverso contratti a tempo determinato, ha garantito l’erogazione delle prestazioni assistenziali al fine di garantire i LEA. Non può passare inosservata invece, quella ristretta quota di stabilizzati che in realtà precari non lo erano, perché dipendenti a tempo indeterminato presso altre Pubbliche Amministrazioni con profilo inferiore, che attraverso l’elusione delle normative e qualche amicizia compiacente, hanno utilizzato le procedure di stabilizzazione per fare carriera.

L’Assessorato alla salute il 04.06.2020, informava i legali rappresentanti delle Aziende Sanitarie Regionali, di aver inoltrato, con nota prot. 18042 del 15 aprile 2020 al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, richiesta di parere in merito all’applicazione dell’art. 20 del D. Lgs n. 75/2017 in favore del personale già assunto a tempo indeterminato con profilo inferiore presso altre Pubbliche Amministrazioni. Tale richiesta scaturiva a seguito di una sentenza del Consiglio di Stato del 3 febbraio 2020, la quale statuiva il principio generale secondo cui le procedure di stabilizzazione previste dalla Legge Madia non possono ricomprendere i dipendenti già in servizio presso una Pubblica Amministrazione.

Con nota prot. 48713 del 13.11.2020, il Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per i Concorsi e il Reclutamento, ha risposto così come affermato dal Consiglio di Stato *“a cui non può non orientarsi, ritenendo pertanto che le procedure di stabilizzazione possono esse rivolte ai soggetti privi di rapporto di lavoro stabile”*. Tale nota, anziché essere trasmessa immediatamente dall’Assessorato Regionale alla Salute ai legali rappresentanti delle Aziende Sanitarie Regionali, risulta alla scrivente O.S. essere stata inviata soltanto il 19 febbraio u.s..

Preso atto che l’AOU Policlinico di Messina, ha proceduto alla stabilizzazione dei seguenti dirigenti, tutti dipendenti in aspettativa con contratto a tempo indeterminato presso altre Pubbliche Amministrazioni:

- a) n. 1 dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche e Ostetriche, immesso in servizio con Deliberazione del D.G. n. 371 del 13.03.2020, nonostante ricoprisse l’incarico a tempo determinato e con contratto in scadenza il 30.06.2020;

- b) n. 2 dirigenti amministrativi, immessi in servizio con Deliberazione del D.G. n. 830 del 05.06.2020;
- c) n. 3 dirigenti professionali, profilo ingegnere, immessi in servizio con Deliberazioni del Commissario nn. 260 e 261 del 27.02.2018.

Considerato che, i dirigenti stabilizzati hanno richiesto ed ottenuto, per oltre 3 anni ai rispettivi datori di lavoro, l'aspettativa ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs 165/2001, mentre sia i bandi che l'affidamento degli incarichi da parte dell'AOU Policlinico non rispondevano al D. Lgs 165/2001, di cui la stessa Azienda ad oggi non si è dotata di apposito regolamento.

Pertanto in merito a quanto esposto, e visto l'evidente profilo di illegittimità degli atti, nonché l'ipotesi di possibile danno erariale, questa O.S. chiede al Commissario Straordinario nel rispetto delle note trasmesse, seppur con ritardo, di procedere all'annullamento in autotutela delle deliberazioni di cui alla lettera a e b, nonché procedere alla nullità delle deliberazioni di cui alla lettera c per carenza dei requisiti.

In attesa di formale riscontro.

Distinti saluti

Messina 2 marzo 2021

Il Coordinatore FGU  
Paolo Todaro